



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE**

### **BANDO DI CONCORSO**

#### **per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica**

(ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 25/11/1996, n. 32 e successive modifiche e integrazioni: L.R. 22/12/2017, n. 57; L.R. 22/06/2018, n. 19; L.R. 21/12/2018, n. 47; L.R. 16/12/2019, n. 59; L.R. 30/04/2020, n. 1; L.R. 25/09/2023, n. 43)

Ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32, è indetto un concorso per la formazione della graduatoria generale permanente degli aspiranti all'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione o che, comunque, si rendessero disponibili nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore, destinati alla generalità dei cittadini. Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq 45 saranno assegnati in via prioritaria a famiglie di recente formazione, famiglie di prossima formazione e anziani, così come stabilito dall'art. 8, comma 1, lettere c) e d), e dall'art. 18, comma 1, lett. a), punti 4) e 5), della L.R. n. 32/1996. Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati prioritariamente ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8, comma 1, lett. b), e dall'art. 18, comma 1, lett. a), punto 6), della medesima legge regionale.

Qualora tali alloggi, nonché quelli di superficie non superiore a mq 45, non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per le finalità sopra indicate, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

### **REQUISITI**

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti (art. 10 della L.R. n. 32/1996):

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro oppure se esercita regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) residenza anagrafica da almeno sei mesi oppure attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) assenza, in capo al richiedente e ai componenti del nucleo familiare, della titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale; ovvero titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o comodato d'uso abitativo su

un alloggio improprio e/o antigienico, purché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente.

Si considera adeguato l'alloggio avente superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della Legge n. 392/1978, non inferiore a:

- mq 45 per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;
- mq 60 per nuclei familiari composti da 3 persone;
- mq 75 per nuclei familiari composti da 4 persone;
- mq 95 per nuclei familiari composti da 5 o più persone.

**d)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

**e)** ISEE familiare non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di euro 10.500,00. Tale limite è aggiornato annualmente dal Dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), verificatasi nell'anno precedente.

**f)** non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non occupare abusivamente un alloggio ERP nonostante l'intimazione di rilascio da parte dell'Ente gestore;

**f-bis)** non essere occupante "senza titolo" di un alloggio ERP.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, della Legge 23 maggio 2014, n. 80, il concorrente e i componenti del nucleo familiare non devono aver riportato, nei cinque anni precedenti la partecipazione al bando, contestazioni per occupazione abusiva di alloggi ERP.

Restano ferme le modifiche introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, con l'introduzione del comma 1-quater, ai sensi del quale il Sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può disporre deroghe a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

In tal caso, a pena di esclusione, il richiedente dovrà allegare alla domanda la dichiarazione e la documentazione attestante il provvedimento sindacale di deroga.

**N.B.** I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e f-bis), anche dagli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, al momento dell'assegnazione e per tutta la durata del rapporto locativo.

## **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione sarà determinato ai sensi del Titolo III della L.R. n. 32/1996 e ss.mm.ii., in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenendo conto del valore catastale dell'alloggio e dell'ISEE familiare dell'assegnatario.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, che potrà:

- essere ritirato presso la sede municipale di San Giovanni in Fiore Piazza Matteotti;
- essere scaricato in formato digitale dall'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune di San Giovanni in Fiore.

Nel modulo è contenuto un questionario dettagliato al quale ciascun concorrente dovrà rispondere, per le parti di interesse, con la massima precisione e completezza.

Le domande dovranno essere trasmesse:

- mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Giovanni in Fiore – Piazza Matteotti – 87055 San Giovanni in Fiore (CS);
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollogenerale@pec.comune.sangiovanniinfiore.cs.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.sangiovanniinfiore.cs.it)

La domanda dovrà essere sottoscritta nelle forme di legge e corredata dalla documentazione richiesta.

Il termine di presentazione è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato:

- di 30 giorni per i residenti nell'area europea;
- di 60 giorni per i residenti nei Paesi extraeuropei.

La domanda dovrà contenere:

- dichiarazione di volontà di rientro in Italia;
- scelta dell'unico ambito territoriale di partecipazione;
- sottoscrizione presso il Consolato Italiano competente.

Le domande pervenute oltre i termini previsti saranno escluse.

### **DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI**

I documenti, in carta semplice e di data non anteriore a tre mesi rispetto alla pubblicazione del bando, sono i seguenti:

- i nuclei familiari di recente o prossima formazione che intendano concorrere all'assegnazione degli alloggi di superficie non superiore a mq 45 dovranno presentare:
  - certificato di matrimonio;
  - oppure certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio;
- i nuclei familiari con presenza di persone con disabilità che intendano concorrere all'assegnazione di alloggi privi di barriere architettoniche dovranno presentare certificazione attestante le ridotte o impedito capacità motorie ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per tali categorie saranno predisposte apposite graduatorie.

### **DEFINIZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI**

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32/1996 e ss.mm.ii., si intende per:

- a) Anziano il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e viva da solo o in coppia;
- b) Portatore di handicap cittadino affetto da menomazioni definite dall'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero da cecità parziale o totale, sordomutismo o invalidità civile in misura utile per l'accesso all'assegno o alla pensione di invalidità civile;
- c) Famiglia di recente formazione quella in cui i coniugi, di età non superiore a quarant'anni, abbiano contratto matrimonio da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella composta da persona singola di età non superiore a quarant'anni con minori conviventi da almeno due anni. Sono equiparate le coppie disciplinate dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, purché in possesso dei requisiti previsti;
- d) Famiglia di prossima formazione quella in cui i futuri coniugi abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio entro la data di scadenza del bando e contraggano matrimonio prima dell'assegnazione dell'alloggio. I requisiti sopra indicati devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti del nucleo familiare.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge e comportano l'esclusione dal concorso.

Alla domanda devono essere allegati:

- attestazione ISEE in corso di validità;
- documentazione comprovante le condizioni oggettive dichiarate;
- ogni altro documento richiesto dal presente bando.

In assenza della documentazione comprovante le condizioni oggettive dichiarate, non sarà attribuito il relativo punteggio previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b), della L.R. n. 32/1996.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per le opposizioni e le forme di pubblicità sono disciplinati dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. n. 32/1996 e ss.mm.ii.

La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare una quota degli alloggi disponibili per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 32/1996.

In caso di pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso; in tal caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti rimasti privi di alloggio a causa degli eventi calamitosi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

San Giovanni in Fiore

Il Responsabile del Procedimento

F.to Rosario C.te Dott. MARANO